



STRUTTURA DI SUPPORTO COMMISSARIALE PER L'EMERGENZA COVID-19

Allegati: 2 (due).
Annessi: //.

00187 Roma,
PdC Ten.Col. F. COSMAI tel. 06.469159737
e-mail progfin2@covid19.difesa.it

OGGETTO: Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127. Misure urgenti per la somministrazione di *test* antigenici rapidi.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^^^^^^^^^^^^

1. Come noto, l'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 oltre ad estendere fino al 31 dicembre 2021 i termini di efficacia delle disposizioni di cui al protocollo d'intesa siglato, con codeste associazioni sindacali di categoria, in data 5 agosto 2021, introduce alcune importanti novità **a decorrere dal 22 settembre 2021**, tra le quali:

- l'**obbligo per tutte le farmacie** aperte al pubblico, di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di assicurare la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 secondo le modalità e i prezzi previsti nel citato protocollo d'intesa;
- l'**esecuzione gratuita** di test antigenici rapidi, presso le predette farmacie e le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa, per i **sogetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione** anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare prot. 0035309-04 in data 4 agosto 2021 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute.
In tale contesto, sarà riconosciuta alle farmacie e alle strutture sanitarie una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a € 15,00 per ogni *test* antigenico rapido eseguito a favore di tali persone.

Ad ogni buon conto, si invia, in allegato "B", un sintetico prospetto sinottico nel quale sono riepilogati i prezzi dei *test* antigenici rapidi da praticare al pubblico, le relative quote di contribuzione da parte dello Stato e le date di decorrenza.

2. Si precisa inoltre che, tenuto conto del citato obbligo introdotto dalla norma in titolo per le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stata disabilitata la funzione di "adesione" al protocollo d'intesa con le farmacie presente sul sistema Tessera Sanitaria (TS). Di contro, la predetta funzione permarrà per le altre strutture sanitarie, per le quali sarà possibile continuare ad aderire, mediante la compilazione del "modulo di adesione" reperibile sul sistema TS, al protocollo d'intesa siglato il 6 agosto 2021.

3. In aggiunta a ciò, nelle more delle necessarie modifiche tecniche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per la trattazione e la verifica, in modalità digitale, delle predette certificazioni di esenzione, le farmacie (di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n.178) e le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa dovranno aver cura, dopo aver

verificato la certificazione medica attestante l'impossibilità di ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, di conservare copia della stessa agli atti. In ogni caso resta fermo l'obbligo informativo, previsto dai citati protocolli d'intesa siglati con le farmacie e le altre strutture sanitarie, inerente alla trasmissione dei dati dei tamponi effettuati al Sistema Tessera Sanitaria, fra i quali anche il dato della segnalazione (*flag*) del tampone somministrato "in esenzione", ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. Per quanto attiene alle modalità di remunerazione alle farmacie e alle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa dei *test* somministrati, sia gratuiti sia quelli relativi ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, così come rilevati dal sistema Tessera Sanitaria e resi disponibili alle regioni/ASL di competenza dal medesimo Sistema Tessera Sanitaria, si precisa che le Amministrazioni territoriali/aziende sanitarie locali provvederanno alla liquidazione della spesa, a seguito di approvazione di apposito documento contabile, ovvero nell'ambito della distinta contabile riepilogativa predisposta dalle farmacie e fermo restando le ulteriori modalità operative previste nel protocollo d'intesa, entro il:
 - **31 dicembre 2021** in relazione ai *test* somministrati fino al 30 settembre 2021 incluso;
 - **31 marzo 2022** per i *test* somministrati fino al 31 dicembre 2021 incluso.
5. Nel confidare nella consueta collaborazione delle SS.LL. e nella massima divulgazione alle farmacie dei contenuti della presente, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto utile al riguardo.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER L'EMERGENZA COVID-19**
(Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO)

ELENCO INDIRIZZI

A Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (FEDERFARMA)
federfarma@pec.federfarma.it

Federazione delle Aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM.)
assofarmsegreteria@assofarm.postacert.it

FarmacieUnite
segreteria@pec.farmacieunite.it

LE ALTRE STUTTURE SANITARIE ADERENTI AL PROTOCOLLO D'INTESA

e, per conoscenza:

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale delle professioni sanitarie
e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale
dgrups@postacert.sanita.it

ROMA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ragioneria Generale dello Stato
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

ROMA

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
conferenza@pec.regioni.it

ROMA

| TEST ANTIGENICI RAPIDI | | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|--|
| | Prezzo utenza | Contributo Stato | Introito Farmacia | Decorrenza |
| minori tra 12 e 18 anni | 8 € | 7 € | 15 € | - dalla data di adesione al protocollo d'intesa fino al 21.09.2021; |
| maggiore o uguale di 18 anni | 15 € | 0 € | 15 € | - dal 22.09.2021 per tutte le farmacie ex art. 1 co. 418-419 della L. 178/2020. |
| esenti vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica | 0 € | 15 € | 15 € | - dal 22.09.2021 per tutte le farmacie ex art. 1 co. 418-419 della L. 178/2020. |